

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POPS-Italia

Statuto

Articolo 1. L'Associazione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "POPS Italia-Associazione Sportiva Dilettantistica "(Parachutist Over PhortySociety, per uniformità con le equivalenti Associazioni Internazionali, in forma breve: POPS Italia ASD) che adotta il presente Statuto. L'Associazione è apolitica, non fa distinzione di sesso, razza o religione, non persegue fini di lucro, è basata sui principi di democraticità e di uguaglianza, è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle Istituzioni civili.

L'associazione ha sede ad Ancona in Via San Martino 23.

Articolo 2. Finalità e scopi

L'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva dilettantistica del paracadutismo compresa l'attività didattica e, più in particolare:

1. mantenere i contatti e l'amicizia tra i paracadutisti ultraquarantenni che hanno praticato o praticano tuttora il paracadutismo;
2. promuovere il paracadutismodilettantistico in tutte le sue forme;
3. costituire un esempio per i giovani attraverso una pratica lancistica svolta nel rispetto delle norme e della sicurezza;
4. improntare i rapporti tra gli associati al massimo rispetto del "fair play".

A tale scopo l'Associazione potrà organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di paracadutismo in accordo con quanto stabilito dal Regolamento internazionale POPS.

L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi del CONI, dalle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti da CONI a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal proprio Statuto.

Articolo 3. Durata

L'Associazione avrà durata illimitata.

Articolo 4. I Soci

Possono far parte della "POPS-Italia ASD" i paracadutisti italiani e stranieri che:

1. hanno superato i quaranta anni di età;
2. hanno effettuato almeno un lancio ad esclusione dei lanci effettuati come passeggero tandem;
3. hanno presentato domanda di associazione e tale domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo;
4. sono in regola con la quota associativa.
5. sono stati presentati da almeno un socio.

Articolo 5. Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i Soci, dal momento dell'ammissione, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto dell'Associazione e degli eventuali Regolamenti.
2. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di Socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita.
3. L'opera prestata dai Soci a favore dell'Associazione si intende a titolo gratuito salvo diversa specifica decisione assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo che ne motiverà a verbale.

Articolo 6. Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

dimissione volontaria;

radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.

L'associato radiato non può essere più ammesso. Il provvedimento dovrà essere notificato all'Assemblea alla prima riunione.

Articolo 7. Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale;
- Il Presidente dell'Associazione;
- Il Consiglio Direttivo dell'Associazione
- Il Segretario

Articolo 8. L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvedono il Presidente e il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale può essere Ordinaria e Straordinaria.

1. L'Assemblea Generale Ordinaria verrà convocata dal Presidente una volta all'anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro.
2. L'Assemblea Generale Ordinaria, quando elettiva, provvede alla elezione del:
 - Presidente della Associazione;
 - Consiglio Direttivo
 - Segretario
1. L'Assemblea Generale Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno 1/5 dei Soci iscritti, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso L'Assemblea Generale Straordinaria dovrà essere convocata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. L'Assemblea Generale Straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma:
 - in caso di scioglimento dell'Associazione (secondo quanto disposto dall'articolo 23);
 - in caso di cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dai successivi articoli 12 (comma 12) e 16 (comma 3), al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo o alla sostituzione dei Consiglieri mancanti;
 - per approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
 - per approvare l'eventuale regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
 - per deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione.
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale Socio. Il Presidente provvede a nominare il Segretario dell'Assemblea il quale redige apposito verbale dell'Assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'Assemblea dei Soci tenuto presso la sede e di cui ogni Socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'Assemblea.
2. Le votazioni assembleari vengono fatte a scrutinio palese, per alzata di mano, salvo diversa richiesta dalla maggioranza dei partecipanti.

Articolo 9. Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i Soci.

Il Socio ha diritto a un voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro Socio. Un Socio può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10. Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea Generale sia Ordinaria che Straordinaria avviene mediante invio di e-mail o sms. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Articolo 11. Validità assembleare

Tanto l'Assemblea Generale Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei Soci.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai Soci presenti e da quelli da loro rappresentati per delega.

Articolo 12. Il Presidente (internazionalmente denominato Top Pop)

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione "POPS-Italia ASD" nei rapporti con gli Enti nazionali ed internazionali;
2. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci;
3. Convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede con diritto di voto;
5. Resta in carica per quattro anni e può essere rieletto.
6. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, coordina l'Associazione e ne è il legale rappresentante.
7. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario; Eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio dovranno essere approvate successivamente come variazioni allo stesso e non dovranno eccedere la disponibilità finanziaria.
8. Per le obbligazioni sociali risponde personalmente verso i terzi, in caso di insufficienza del patrimonio sociale, chiunque abbia speso senza autorizzazione in nome dell'Associazione. Gli altri Soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
9. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 30 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.
10. In caso di impedimento o assenza temporanea, il Presidente potrà essere sostituito da un membro espressamente delegato dal Consiglio Direttivo per quella specifica mansione.
11. In caso di vacanza del Presidente o del Segretario, il Consiglio Direttivo nominerà un sostituto scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo medesimo; esso rimarrà in carica fino alla prima Assemblea elettiva.

Articolo 13. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri eletti dall'Assemblea, dal Presidente e dal Segretario con funzioni di tesoriere. Tutte le cariche sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno cinque Consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

E' fatto divieto agli Amministratori delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società e Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva

Articolo 14. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- attua, assieme al Presidente, le scelte che riguardano la conduzione dell'Associazione;
- controlla la conduzione amministrativa del Segretario;
- decide data e luogo del Raduno annuale;

- si riunisce almeno una volta l'anno, preferibilmente il giorno precedente e nella stessa sede del Raduno annuale;
- organizza e gestisce il Raduno stesso;
- delibera sulle domande di ammissione dei Soci e decide in merito alle radiazioni;
- svolge opera di proselitismo sul territorio nazionale;
- le votazioni del Consiglio Direttivo vengono effettuate per alzata di mano;
- nelle riunioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe;
- per ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale;
- determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e ne fissa le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti ed ai componenti del Comitato. a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte.

Articolo 15. Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri, senza formalità.

Articolo 16. Decadenza del Consiglio Direttivo

1. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più Consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto. In carenza di tale condizione l'Assemblea Generale Straordinaria, appositamente convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero di Consiglieri mancanti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti originariamente eletti.
3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'Assemblea Straordinaria. Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.
4. In caso di dimissioni simultanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo originariamente eletti o integrati come dal comma 1 del presente articolo, decadono anche il Presidente e il Segretario.

Articolo 17. Il Segretario

Il Segretario:

1. coadiuva il Presidente;
2. è responsabile dell'amministrazione e della tenuta del Libro dei Soci;
3. prende parte alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto;
4. resta in carica per quattro anni e può essere rieletto.
5. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Articolo 18. Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 19. Bilancio e Rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo ed il Rendiconto Economico e Finanziario che include lo Stato Patrimoniale

Il Rendiconto Economico e Finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Articolo 20. Patrimonio e entrate

Il Patrimonio è costituito dai mezzi finanziari e da tutti i beni materiali posseduti dall'Associazione; I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative di iscrizione, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di Soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.

In nessun caso il patrimonio sociale e i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Articolo 21. Gruppi

Nell'ambito dell'Associazione, e sottoposti agli Organi associativi già previsti dallo Statuto, sono costituiti i seguenti Gruppi, che assumono le rispettive denominazioni internazionalmente adottate e dei quali fanno parte, a richiesta, i Soci che ne maturino i requisiti anagrafici:

1. SOS (Skydivers Over Sixty) : Soci di età uguale o superiore a 60 anni;
2. JOS (Jumpers Over Seventy): Soci di età uguale o superiore a 70 anni;
3. JOES (Jumpers Over Eighty Society): Soci di età uguale o superiore a 80 anni;
4. JON (Jumpers Over Ninety): Soci di età uguale o superiore a 90 anni.

▮

I requisiti per l'adesione sono costituiti dall'appartenenza all'Associazione e dalla formulazione di specifica richiesta da parte degli interessati.

E' consentita l'appartenenza anche a più Gruppi simultaneamente.

Per ogni Gruppo l'Associazione istituisce un elenco dei Soci che vi appartengono, compilato e numerato secondo l'ordine di ricevimento delle richieste di appartenenza, e rilascia agli appartenenti una specifica tessera.

Ogni gruppo può nominare al suo interno un capo-gruppo che si occuperà della gestione del gruppo medesimo.

Articolo 22. Modifiche Statuto

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 23. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere

presentata in forma scritta da almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, fermo restando l'obbligo di devoluzione dello stesso ai fini sportivi fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24. Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci della POPS Italia ASD in data 7 Luglio 2018.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario

